

N. R.G. 1530/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1530/2018** promossa da:

**FALLIMENTO F.I.M.E.T. - FORNITURE IMPIANTI MANUTENZIONI
ELETTROTELEFONICHE TUBAZIONI S.P.A. in liquidazione**, con l'avv. Lidia Bianco Speroni

ATTORE

contro

TELMOTOR S.P.A., con l'avv. Domenico Lanfranco

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da fogli depositati in via telematica rispettivamente il 9.9.2020 e il 7.9.2020.

IN FATTO E IN DIRITTO

Il fallimento F.I.M.E.T. s.p.a. (Fimet) agisce nei confronti di Telmotor s.p.a. per la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma secondo l.f., dei pagamenti di € 100.234,60 eseguiti a favore di quest'ultima dalla società *in bonis* nel semestre anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese di Brescia, il 25.11.2014, del ricorso per concordato preventivo c.d. "con riserva" presentato da Fimet e per ottenere la restituzione di detto importo oltre interessi legali.

La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto difetterebbe la prova della conoscenza in capo a sé dello stato d'insolvenza della poi fallita al momento della ricezione dei pagamenti.

Le domande svolte dal fallimento sono fondate.

Ai sensi dell'art. 67, secondo comma l.f. sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, se la curatela dimostra che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.

Laddove, come nel caso in esame, alla domanda di concordato preventivo sia seguita la dichiarazione



di fallimento, l'art. 69-bis, secondo comma l.f. prevede la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza del c.d. "periodo sospetto" al giorno della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

I pagamenti qui impugnati, pacificamente, erano riferiti a debiti liquidi ed esigibili ed erano stati effettuati tra il 19.6.2014 e il 23.10.2014, dunque nel semestre anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese di Brescia, avvenuta il 25.11.2014, del ricorso per concordato preventivo c.d. "con riserva" presentato da Fimet.

Le contestazioni della convenuta, come anticipato, hanno riguardato esclusivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cui prova grava sulla curatela.

Sul punto si premette che, per consolidata giurisprudenza, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (*ex multis*, Cass. civ., 08.02.2019, n. 3854). Nel caso in esame, la curatela ha fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere raggiunta la prova della *scientia decoctionis* in capo a Telmotor.

Nello specifico parte attrice ha documentalmente provato che:

- il credito di Telmotor era portato da fatture emesse nel 2012 e nel 2013 per fornitura di materiale elettrico;
- Fimet, nell'aprile del 2013, aveva ottenuto da Telmotor l'assenso ad un piano di rientro per complessivi € 144.374,87 a mezzo di 10 rate mensili dell'importo di € 14.437,48 ciascuna a partire dal mese di maggio 2013;
- Fimet aveva disatteso il piano di rientro accordatole, fatta eccezione per la prima rata e per la rata di ottobre 2013;
- sempre nell'ottobre 2013 Fimet aveva saldato altre due fatture, per poi interrompere ogni ulteriore pagamento;
- a fronte dell'inadempimento di Fimet, Telmotor, nel dicembre 2013, aveva depositato presso il tribunale di Bergamo ricorso per decreto ingiuntivo che la creditrice aveva richiesto provvisoriamente esecutivo considerato "il grave e perdurante stato di inadempimento della citata debitrice, incapace di rispettare le scadenze della concessa rateizzazione", "senza, peraltro, addurre alcuna giustificazione";
- il 10.12.2013 il tribunale di Bergamo aveva emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 128.082,67, oltre interessi e spese;
- il 30.12.2013 il decreto era stato notificato a Fimet unitamente all'atto di precetto per una somma complessiva di € 137.441,94;
- nel febbraio del 2014 Telmotor aveva accordato a Fimet un secondo piano di rientro che prevedeva il versamento di € 20.000,00 all'accettazione della proposta e la restante somma in dieci rate mensili;
- anche questo secondo piano di rientro non era stato adempiuto;
- il 21.3.2014 Telmotor aveva accordato a Fimet un terzo piano di rientro, che prevedeva il pagamento immediato di € 20.000,00 e la consegna di 6 effetti cambiari di pari importo per il residuo: il legale di Telmotor aveva, nell'occasione, avvisato la debitrice che, solo una volta



ottenuto il bonifico di € 20.000,00 e ricevuti gli effetti cambiari, avrebbe chiesto “*la sospensione del pignoramento*”;

- Fimet aveva eseguito il bonifico il 21.3.2014 e effettuato i pagamenti, indicati nelle cambiali, nelle seguenti date: 10.5.2014, 19.6.2014, 21.7.2014, 20.8.2014, 18.9.2014, 23.10.2014 (quello del 10.5.2014 non è oggetto della presente azione).

Dalla stessa dinamica del rapporto può pertanto ricavarsi la conoscenza in capo a Telmotor dello stato d’insolvenza in cui ormai versava Fimet. La mancanza di contestazioni da parte della debitrice circa l’esistenza dei crediti azionati da Telmotor, l’accettazione da parte della creditrice di pagamenti rateali del debito a fronte della disponibilità di un titolo giudiziale esecutivo, l’inadempimento della debitrice rispetto ai primi due piani di rientro accordatili, il pagamento del terzo piano di rientro mediante cambiali, strumento inusuale nei rapporti commerciali e, a quanto risulta, mai utilizzato dalle parti in precedenza, sono tutte circostanze che consentono di fondare l’accertamento della *scientia decoctionis* in capo a Telmotor (cfr. Cass. civ., 29.11.2007, n. 24937).

Si aggiunga *ad abundantiam* che, nei registri delle esecuzioni presso il tribunale di Brescia, ove Fimet *in bonis* aveva la sede legale, risultavano iscritte negli anni 2012, 2013 e 2014 contro la medesima 93 procedure esecutive mobiliari. Nello stesso periodo, inoltre, pendevano avanti il tribunale di Bergamo, ove Fimet *in bonis* aveva sedi operative, 26 procedure esecutive mobiliari sempre nei suoi confronti. In proposito, nonostante di regola la prova della *scientia decoctionis* non sia ricavabile dalla mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, è arduo ritenere che, nel caso in esame - considerato l’elevatissimo numero di procedure esecutive incardinate - tra operatori del settore territorialmente contigui (Fimet aveva sedi operative nella provincia di Bergamo, dove ha sede Telmotor), non si fossero diffuse notizie sulla situazione di dissesto in cui versava una società delle dimensioni della poi fallita (cfr. Cass. civ. n. 5256/2010).

La convenuta, nel negare di essere stata a conoscenza dello stato d’insolvenza di Fimet al momento della ricezione dei pagamenti, ha prodotto un articolo di giornale presumibilmente risalente ai primi mesi del 2014, nel quale si dava atto dell’intervento di un nuovo investitore, la svizzera Radiomarelli SA, pronta a sostenere il rilancio di Fimet. Proprio le notizie della stampa avrebbero contribuito a convincere Telmotor a concedere un’ultima possibilità a Fimet con il terzo piano di rientro.

Sul punto è tuttavia sufficiente ribadire che i pagamenti revocandi, nonostante l’ingresso di Radiomarelli nella compagine azionaria di Fimet, erano stati effettuati con modalità inusuali, tramite un piano di rientro rateale con l’utilizzo di cambiali. Pare dunque evidente come Fimet, pur avendo alla fine integralmente pagato il proprio debito, non sia stata in grado di farlo *regolarmente* in quanto si trovava appunto nella condizione di insolvenza descritta dall’art. 5 l.f., condizione da ritenersi, alla luce di quanto sopra, nota a Telmotor.

La domanda *ex art. 67*, secondo comma l.f. svolta dal fallimento va in conclusione accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 786,00 per anticipazioni e in € 10.730,00 per compenso professionale (parametro relativo alla fase di trattazione/istruttoria ridotto del 50%).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,



revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma l.f., i pagamenti effettuati da F.I.M.E.T. – Forniture Impianti Manutenzioni Elettrotelefoniche Tubazioni s.p.a. a favore di Telmotor s.p.a. nelle seguenti date: 19/06/14, 21/07/14, 20/08/14, 18/09/14, 23/10/14;

condanna, per l'effetto, Telmotor s.p.a. a restituire, in favore del fallimento F.I.M.E.T. – Forniture Impianti Manutenzioni Elettrotelefoniche Tubazioni s.p.a. in liquidazione, l'importo di € 100.234,60 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;

condanna Telmotor s.p.a. a rifondere al fallimento F.I.M.E.T. – Forniture Impianti Manutenzioni Elettrotelefoniche Tubazioni s.p.a. in liquidazione le spese di lite liquidate in € 786,00 per anticipazioni e in € 10.730,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 5 gennaio 2021

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

